Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0204(CNS)

28.3.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione
(COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Patrick Gaubert

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0480)[1],

– visto l'articolo 66 del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2005),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente. la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo)
	(3 bis) Tale procedura funziona a due livelli: da un lato, attraverso la rete Internet, le amministrazioni degli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure nazionali di asilo e immigrazione; dall'altro, gli organi

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

	politici danno vita a un dibattito regolare su tali settori a livello europeo;

Motivazione

E' importante istituire non soltanto lo scambio d'informazioni a livello amministrativo, ma anche un dibattito a livello politico.

Emendamento 2
Considerando 4

(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca.	(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca ***e far sì che essa porti ad un approccio concertato e coordinato delle politiche degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione***;

Emendamento 3
Considerando 4 bis (nuovo)

	(4 bis) L'introduzione di tale procedura mira alla semplificazione, razionalizzazione e raggruppamento dei sistemi, delle strutture e delle reti esistenti a livello comunitario nel campo dell'asilo e dell'immigrazione;

Motivazione

Già esiste un numero considerevole di reti. Questo nuovo strumento legislativo non cerca di aggiungere una nuova rete, ma di coordinare meglio e razionalizzare quelle già operanti.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.	(5) Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet***, gestita dalla Commissione, che ne garantirà la sicurezza e la riservatezza,*** costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.	(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione ***e un migliore coordinamento*** fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Emendamento 6
Articolo 1

La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet ***e comporta scambi di vedute su quelle misure***.	La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet***. Tale procedura permette di preparare degli scambi di vedute regolari sulle misure che potrebbero avere un impatto significativo su vari Stati membri o a livello della Comunità in generale; gli scambi di vedute si svolgeranno non soltanto a livello amministrativo, ma anche a livello politico, in seno al Consiglio.***

Motivazione

E' importante istituire non soltanto lo scambio d'informazioni a livello amministrativo, ma anche un dibattito a livello politico.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri che intendano adottare	1. Gli Stati membri che intendano adottare

le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:	***o abbiano adottato*** le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto ***significativo*** sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:

Motivazione

Precisazioni importanti. Un provvedimento nazionale deve essere comunicato a tutta l'Unione se rischia di avere notevoli conseguenze sulle politiche di immigrazione degli Stati membri.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

	Le informazioni trasmesse vertono in particolare su: ultime normative approvate, testi legislativi in corso d'esame, decisioni prese dalle autorità amministrative competenti, casi giurisprudenziali.

Motivazione

L'elenco di cui sopra è preferibile per motivi di semplificazione e di chiarezza. Inoltre si consente una certa flessibilità nei termini di trasmissione, onde evitare che gli Stati membri omettano di trasmettere volontariamente le informazioni necessarie.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) i progetti di legge, al più tardi al momento della presentazione per adozione;	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) i progetti di accordi internazionali, al più tardi al momento della firma.	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis Le misure concernenti l'immigrazione legale che potrebbero avere un impatto significativo sugli altri Stati membri sono comunicate al più tardi al momento della presentazione per adozione.

Motivazione

Le misure di una certa importanza concernenti l'immigrazione legale, come le regolarizzazioni di massa, devono essere comunicate entro e non oltre la loro presentazione per adozione, in quanto posso avere effetti immediati sulle politiche degli altri Stati membri.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui è adottato o subito dopo;	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), nel momento in cui lo Stato membro acconsente a essere vincolato da quella misura o subito dopo.	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

a) le decisioni giudiziarie definitive che applicano o interpretano misure di diritto interno afferenti all'asilo o all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

b) le decisioni amministrative in materia di asilo e immigrazioni, al momento dell'adozione o subito dopo.	***Soppressa***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 4

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ***e le decisioni di cui al paragrafo 3*** sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete di cui all'articolo 4 ("la rete").	4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete di cui all'articolo 4 ("la rete").

Motivazione

I paragrafi 1 e 2 sono stati modificati e il paragrafo 3 è stato soppresso, anche per esigenze di semplificazione.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

	(4 bis) Gli Stati membri producono due volte l'anno una relazione redatta nella(e) rispettiva(e) lingua(e) ufficiale(i) secondo un modello adottato dalla Commissione, che illustra e analizza gli ultimi provvedimenti approvati a livello nazionale. La relazione è accessibile sulla rete Internet menzionata all'articolo 4.

Motivazione

Trattasi di una relazione chiara e sintetica che illustra le ultime disposizioni prese a livello nazionale e il loro probabile impatto a livello europeo. La relazione servirà da base per i dibattiti fra le autorità politiche.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 5

5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su ***a*** una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione ***su quella misura o decisione*** entro ***due*** settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.	5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione ***sulla relazione o*** su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione entro ***quattro*** settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.

Motivazione

Il termine di due settimane non è realistico. Sarà impossibile che gli Stati membri possano rispettarlo.

Emendamento 21
Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)

	(5 bis) Ogni Stato membro e/o la Commissione possono richiedere informazioni sulle misure non preventivamente comunicate da un altro Stato membro, se a loro parere le misure in questione potrebbero avere un'incidenza sui propri flussi migratori o sull'Unione europea in generale.

Motivazione

Avere questa facoltà è importante, in quanto si permette agli Stati membri di controllare reciprocamente che lo scambio di informazioni avviene in modo obiettivo, volontario ed efficace.

Emendamento 22
Articolo 2, paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi ***del testo di tutte le misure o decisioni trasmesse*** alla rete. Tale sintesi	6. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi ***della relazione trasmessa*** alla rete ***due volte l'anno***. Tale sintesi riporta

riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione ***della misura o decisione interessate***, le principali disposizioni e una valutazione ***dell'***impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale.	quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione ***delle misure o decisioni prese nel campo dell'asilo e dell'immigrazione***, le ***loro*** principali disposizioni e una valutazione ***del loro*** impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale

Motivazione

Una sintesi della relazione riepilogativa trasmessa dagli Stati membri ogni sei mesi è più utile e comprensibile di una sintesi di tutte le complesse modifiche apportate ai testi legislativi a livello dei 25 Stati membri. E' pertanto essenziale che tale sintesi sia tradotta in una lingua diversa da quella del paese interessato, tenendo presente che la Commissione predisporrà un documento di sintesi per il Consiglio e che il Parlamento europeo traduce in tutte le lingue (emendamento 22).

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate ***ne*** garantiscono la riservatezza.	2. La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate garantiscono la riservatezza ***di tutte le informazioni che vi figurano o di una parte di esse***.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

	(3 bis) In occasione dell'introduzione della procedura di informazione reciproca, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali, al fine di costituire una "banca dati" di base.

Motivazione

Lo stato attuale della legislazione di ciascuno Stato membro nel campo dell'asilo e dell'immigrazione deve essere disponibile al momento dell'avvio della procedura di informazione reciproca. Si potrà in tal modo analizzare meglio le modifiche comunicate successivamente.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) E' prevista una funzione specifica di rete che permetta agli Stati membri di rivolgere quesiti specifici a uno o più Stati membri e/o alla Commissione nei settori oggetto della presente decisione.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)

(4 ter) E' prevista una funzione specifica di rete che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali o almeno in quelle più diffuse, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.

Motivazione

Le informazioni disponibili devono essere tradotte nel massimo numero di lingue ufficiali per essere lette e comprese da tutti gli Stati. La Commissione dovrà pertanto predisporre sulla nuova rete una funzione di traduzione automatica.

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

(5 bis) E' creato in seno al Parlamento europeo e messo a disposizione dei deputati un punto di accesso securizzato alla rete.

Motivazione

Il Parlamento europeo, in quanto colegislatore in materia di asilo e, in parte, per le politiche di immigrazione, deve poter garantire ai suoi Membri l'accesso alla rete di tipo Internet.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 1

1. La Commissione ***può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, organizzare uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri su una specifica misura nazionale presentata a norma***	1. La Commissione ***predispone due volte l'anno una relazione generale che riepiloga le informazioni contenute nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri. Per l'elaborazione di tale relazione la***

degli articoli 2 e 3 della presente decisione. Lo Stato membro la cui misura è oggetto di discussione è presente allo scambio di vedute.	***Commissione può procedere a consultazioni supplementari con gli Stati membri. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e agli organi competenti del Consiglio in modo da fornire alle autorità politiche una documentazione di supporto per i loro scambi di vedute.***

Motivazione

Gli scambi di vedute esistono già a livello amministrativo presso le numerose strutture e gruppo di lavoro già operanti. E' dunque importante inoltrare le informazioni esistenti alle sedi politiche. Prima di essere messa all'ordine del giorno del Consiglio e di essere trasmessa al Parlamento europeo, la relazione generale di sintesi della Commissione sarà tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 2

2. Obiettivo dello scambio è identificare problemi di interesse comune.	***Soppresso***

Motivazione

Il paragrafo 2 non aggiunge nulla di importante e indispensabile.

Emendamento 30
Articolo 6, comma 1

La Commissione valuta il funzionamento del sistema ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.	La Commissione valuta il funzionamento del sistema ***due*** anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

Motivazione

La nuova procedura deve essere sottoposta a valutazione dopo due anni di operatività. Tale periodo è sufficiente per valutarne l'utilità e il valore aggiunto.

MOTIVAZIONE

I. Premessa

L'11 febbraio 2005 la presidenza lussemburghese e il Commissario Frattini hanno inviato una lettera ai ministri di Giustizia e Affari interni relativa alla necessità di istituire in seno all'Unione europea un sistema d'informazione reciproco e di allarme preliminare nel settore dell'asilo e dell'immigrazione. Nell'aprile 2005, in occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni, gli Stati membri hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa formale.

Tale progetto è stato esaminato e messo sul tappeto nel momento in cui la Spagna si accingeva a lanciare la sua grande operazione di regolarizzazione di massa. In tale occasione taluni Stati membri hanno affermato - a torto o a ragione - di non essere stati informati di questo provvedimento e hanno manifestato la propria inquietudine per le ripercussioni di tale decisione sui propri flussi migratori.

Onde evitare in futuro questo tipo di tensioni nonché per meglio coordinare le politiche di asilo e immigrazione dei 25 Stati membri, la Commissione ha presentato l'11 ottobre 2005 la proposta di decisione del Consiglio oggetto d'esame.

II. Contenuti della proposta della Commissione

La procedura d'informazione è fondata sui principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca. Ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati e alla Commissione tutte le misure nazionali che intende adottare nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, se esse rischiano di avere un impatto su un dato Stato o sull'Unione europea in generale.

Una sintesi dei relativi testi deve essere trasmessa in una lingua ufficiale della Comunità diversa da quella dello Stato membro interessato. E' facoltà di ogni Paese decidere la lingua in cui redigere la sintesi.

La trasmissione delle informazioni avviene tramite una rete securizzata di tipo Internet gestita dalla Commissione, che ne garantisce la riservatezza. Questa piattaforma tecnica transeuropea, che agevola l'avvio operativo delle reti telematiche di scambi di dati tra le amministrazioni europee, funziona attualmente per altre politiche europee.

Inoltre, tutti gli Stati membri e la Commissione hanno facoltà di chiedere supplementi d'informazione sul provvedimento comunicato preventivamente tramite la rete. Al riguardo, la Commissione propone un termine di due settimane per la risposta.

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione si potranno organizzare anche scambi di vedute.

III. Posizione generale del relatore

Su tale proposta della Commissione il Parlamento europeo viene solo consultato. Lo scambio di informazioni ha per oggetto l'asilo e l'immigrazione, sia legale che illegale. In queste due

aree il Parlamento ha poteri colegislativi. Il relatore non comprende pertanto la scelta della base giuridica, ragion per cui ha richiesto il parere del servizio giuridico.

In merito al contenuto della proposta in esame, il relatore si è sempre battuto per un migliore coordinamento delle politiche di asilo e immigrazione nell'Unione europea e può pertanto ritenersi soddisfatto del progetto della Commissione di proporre l'introduzione di una procedura di informazione reciproca.

Dopo il trattato di Amsterdam, numerosi provvedimenti sono stato adottati a livello europeo in materia di asilo e immigrazione, ma gli Stati membri mantengono in materia importanti competenze e le diverse politiche da essi seguite influiscono notevolmente sui flussi migratori degli altri Paesi membri.

E' dunque indispensabile migliorare rapidamente il coordinamento delle politiche nazionali, rafforzare la cooperazione e la mutua fiducia fra gli Stati membri, i quali, nello spazio Schengen senza frontiere interne, non possono oggi più prendere decisioni senza informarne i vicini.

Tali considerazioni fanno ritenere la proposta della Commissione un passo nella giusta direzione. Il relatore ritiene tuttavia che la procedura di informazione reciproca prospettata manchi della necessaria componente politica.

La Commissione propone di collegare le amministrazioni nazionali perché possano scambiarsi informazioni sui provvedimenti adottati in ciascuno Stato. La rete di tipo Internet faciliterà tali scambi e semplificherà le relative procedure.
E' utile al riguardo rammentare l'esistenza di numerosi gruppi di lavoro a livello europeo nel campo dell'asilo e dell'immigrazione: ad esempio, il CIREFI[1] per l'immigrazione clandestina, EURASIL, la Rete europea delle migrazioni, ecc.

Le informazioni sono dunque già disponibili a livello amministrativo, ma con una eccessiva dispersione. La nuova procedura assicurerà il coordinamento complessivo in materia di asilo e di immigrazione, e va pertanto considerata un'iniziativa valida.

Il relatore desidera peraltro andare un po' più in là e proporre per tale procedura di scambio d'informazioni un livello ulteriore, altrettanto importante: quello politico. La concertazione politica a livello europeo è essenziale in tali settori e deve essere migliorata. Le discussioni e i dibattiti tra i responsabili politici devono svolgersi con maggiore regolarità.

Il relatore propone pertanto un sistema completo di scambio di informazioni a due livelli: prima amministrativo, poi politico.

IV. Proposte concrete del relatore

- Scambio di informazioni a livello delle amministrazioni nazionali

Con il nuovo sistema, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati

[1] CIREFI = Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione.

membri le ultime misure adottate nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, se suscettibili di avere un impatto significativo sugli altri Stati membri o a livello della Comunità.

Le informazioni trasmesse mediante la rete hanno per oggetto le ultime normative approvate, i testi legislativi in corso d'esame e i casi giurisprudenziali (trasmessi senza i nomi delle persone o degli Stati interessati). Il relatore ritiene opportuno semplificare l'elenco proposto dalla Commissione, che è troppo dettagliato e più facile da eludere da parte degli Stati membri.

Tuttavia, le misure in fatto di immigrazione legale devono essere comunicate al massimo entro la loro presentazione per adozione. Tale disposizione è necessaria in quanto tali misure hanno ripercussioni immediate sulle politiche di immigrazione degli Stati membri.

E' altrettanto importante che, all'atto della creazione del nuovo sistema, gli Stati membri riferiscano sullo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali. Si potrà in tal modo costituire una sorta di "banca dati".

Dal canto suo la Commissione dovrà predisporre sulla sua rete una funzione specifica che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali o almeno in quelle più diffuse, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.

Lo scambio di informazioni deve essere obiettivo, volontario e basarsi sulla reciproca fiducia. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione di un provvedimento nazionale entro un termine ragionevole, un altro Stato membro o la Commissione hanno facoltà di richiedere le informazioni in questione allo Stato membro interessato. Il relatore ha deciso di introdurre questa possibilità, affinché gli Stati membri possano esercitare un controllo reciproco nel caso in cui lo scambio di informazioni non operi correttamente.

- Scambio di informazioni a livello politico

Oltre allo scambio a livello amministrativo, il relatore propone che ciascuno Stato membro produca due volte l'anno una relazione che illustri ed analizzi le ultime disposizioni adottate a livello nazionale e il loro probabile impatto a livello europeo. Detta relazione, che sarà accessibile in rete, completerà i dati disponibili in linea e servirà da base per le discussioni fra le autorità politiche. Gli altri Stati e la Commissione hanno facoltà di chiedere informazioni supplementari su questo documento di orientamento politico. Il termine per trasmettere le informazioni integrative è fissato a quattro settimane.

Il relatore considera importante fornire informazioni chiare, leggibili e intelligibili sulle decisioni prese a livello nazionale. Tali relazioni illustrative sono più adatte per il dibattito politico rispetto ai testi legislativi originali, che sono di solito caratterizzati da una certa complessità.

La Commissione elabora quindi un documento generale che riepiloga le informazioni contenute nelle relazioni degli Stati membri. Il documento in questione è tradotto in tutte le lingue ufficiali e messo all'ordine del giorno del Consiglio come punto da dibattere.
Le autorità politiche potranno così discutere degli ultimi provvedimenti adottati o contemplati in ciascuno Stato a livello nazionale nel campo dell'asilo e dell'immigrazione. Gli scambi di vedute a questo livello sono essenziali per migliorare il coordinamento delle politiche di

immigrazione in Europa.

In quanto importante soggetto politico, il Parlamento europeo deve poter partecipare a questa procedura. Il relatore considera pertanto opportuno predisporre un punto di accesso alla rete per gli eurodeputati, che potranno così accedere alla "banca dati" e ottenere informazioni recenti sulle politiche adottate nei vari Stati.